

**SCHEMA DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE CON IL  
DOTT. \_\_\_\_\_, SOGGETTO ESTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE  
REGIONALE, PER**

**CUP** \_\_\_\_\_

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato conferito al Dott. \_\_\_\_\_ l'incarico di \_\_\_\_\_, è stato effettuato il relativo impegno di spesa ed è stato approvato lo schema del presente contratto;

TRA

la Regione Lazio, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, codice fiscale 80143490581, rappresentata nel presente atto dal Direttore della Direzione regionale \_\_\_\_\_, Dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, domiciliato, per la carica ricoperta, nella sede dell'Amministrazione Regionale innanzi indicata;

E

il Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ – Cod. Fisc.: \_\_\_\_\_;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**ART. 1- Costituzione del rapporto**

La Regione Lazio conferisce, con contratto di Prestazione d'opera intellettuale, l'incarico di \_\_\_\_\_, al Dott. \_\_\_\_\_, soggetto esterno all'Amministrazione Regionale, che accetta.

**ART. 2 - Durata dell'incarico**

L'incarico decorre da \_\_\_\_\_. Detto incarico ha durata di \_\_\_\_\_ mesi.

Restano fermi gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Lazio degli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, del nominativo del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

### ART.3 – Obiettivo

L'incaricato, Dott. \_\_\_\_\_ è tenuto allo svolgimento dei compiti di cui alla Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

### ART. 4 – Consegna della relazione sull'attività oggetto dell'incarico

Il collaboratore dovrà presentare a \_\_\_\_\_, con cadenza trimestrale, salvo diverso termine stabilito in accordo tra le parti, una relazione dettagliata, debitamente datata e sottoscritta, illustrativa dell'attività svolta. I prodotti realizzati, in formato cartaceo o digitale, dovranno essere conservati a cura degli uffici \_\_\_\_\_ e messi a disposizione per ogni verifica o controllo da parte dei competenti uffici regionali.

\_\_\_\_\_ dovrà attestare la regolare esecuzione dell'attività svolta dal collaboratore tramite dichiarazione di nulla osta che sarà inviata, unitamente alla relazione presentata dal collaboratore, agli uffici competenti per il controllo previsto e per la liquidazione del compenso. Il pagamento delle spettanze economiche è assoggettato, pertanto, alla presentazione della suddetta relazione e rimessa in copia per il suddetto scopo alla struttura competente per il pagamento delle spettanze economiche.

### ART. 5 – Obblighi del collaboratore

Il collaboratore opera in piena autonomia e risponde esclusivamente a \_\_\_\_\_. Pertanto, l'attività lavorativa sarà svolta a titolo di Prestazione d'opera intellettuale, senza vincoli di subordinazione.

È fatto divieto di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto economico o di consulenza con strutture che svolgono attività interferenti con quelle della Regione né assumere incarichi che risultino incompatibili con i contenuti di lavoro che formano oggetto del presente contratto.

Il collaboratore si impegna all'osservanza del Codice di comportamento del personale della Giunta Regionale di cui alla D.G.R. n. 33 del 21/01/2014, con cui è stato recepito il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013.

La violazione degli obblighi derivanti dal predetto codice costituisce causa di risoluzione o decadenza dal rapporto di lavoro.

### ART. 6 – Trattamento economico

Il compenso per la durata dell'incarico, come deciso con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è complessivamente determinato in Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) annui, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.

### ART. 7 – Risoluzione del rapporto di collaborazione

Il rapporto di collaborazione cessa alla data di scadenza del presente contratto, fatto salvo quanto disposto al precedente articolo 5.

Il contratto è risolto quando, senza giustificato motivo, non viene prodotta entro il termine la richiesta relazione.

Il contratto si risolve, altresì, in caso di sospensione ingiustificata della prestazione che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere.

Il presente contratto può essere risolto, infine, in caso di apprezzamento negativo dei risultati raggiunti dal collaboratore.

2

### ART. 8 – Tutela dei dati personali

La Regione Lazio garantisce al collaboratore che il trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

### ART. 9 – Norme finali e di rinvio

Il presente contratto è disciplinato secondo le previsioni di cui all'art. 409 e seg. del codice di procedura civile. Le parti, per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura, si richiamano alle norme del Titolo III del codice civile (art. 2222 e segg.) relativo al lavoro autonomo, ed alle successive modificazioni ed integrazioni.

### ART. 10 – Foro competente

Per ogni controversia derivante dal presente contratto, la competenza è determinata secondo le disposizioni contenute nell'art. 413, comma 5, del c.p.c.

### ART. 11 - Registrazione

Il presente contratto è esente da bollo (DPR n. 642/72, tabella art.25) e da registrazione (DPR n. 131/86, tabella art. 10)

Letto, confermato e sottoscritto

Roma li, \_\_\_\_\_

Il Collaboratore  
(\_\_\_\_\_)

Il Direttore  
(\_\_\_\_\_)